Titolo

Processo sportivo in genere - condanna alle spese – condanna alle spese – motivazione - necessità

Descrizione

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, C.G.S. "…*il giudice, se il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può…condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell'altra parte*…". Pertanto, si richiede che comunque il giudice motivi – usando la norma l'espressione "può" – le ragioni della sua decisione di condanna. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che, non rilevando nella decisione del TFN alcuna pronuncia di inammissibilità o di qualificazione della lite come "temeraria", in esse il giudice di prime cure avrebbe dovuto motivare sulle ragioni della residua ritenuta "manifesta infondatezza", che non sussisteva, comportando invece la decisione una complessa attività interpretativa che portavano a ritenere i reclami, già in primo grado, meramente infondati e non manifestamente infondati).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0016/CFA/2025-2026/C

Presidente

Scordino

Relatore

Correale

Riferimenti normativi

art. 55 CGS;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 0016 CFA del 5 agosto 2025 (Frosinone Calcio S.r.l.-S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l.)